

COMUNE DI SANBIAGIO DELLA CIMA

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del Registro delle Deliberazioni

N. 499 di Prot.

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina del servizio di polizia rurale - Approvazione. -

L'anno millenovecentosettantuno addì ventiquattro del mese di marzo. alle ore 20.30, nella sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. di prima convocazione. Risultano :

N. d ordine		Presenti	Assenti
1	Biamonti Germano	si	
2	Croesi Ezio	si	
3	Maccario Luigi	si	
4	Laura Gianfranco	si	
5	Maccario Claudio	si	
6	Biamonti Roberto	si	
7	Conte Umberto	si	
8	Giordano Francesco	si	
9	Croesi Lido	si	
10	Croesi Antonio	si	

N. d ordine		Presenti	Assenti
11	Molinari Franco		si
12	Biamonti Walter		si
13	Maccario Sergio		si
14	Biamonti Mario		si
15	Molinari Secondo		si
	Totale N.	10	5

Assiste il Segretario Comunale sig. **Giunta** Calogero. -

Il sig. Biamonti Germano - Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina del servizio di polizia rurale -
Approvazione.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Intesa la relazione del Presidente il quale ha rappresentato la necessità, come rilevate in occasione di recente visita ispettiva ai servizi del Comune, di provvedere alla deliberazione di nuovo "Regolamento Comunale di Polizia Rurale"; nella specie il Presidente fa osservare che il Regolamento di Polizia rurale deliberato con atto podestarile del 23.1.1937, n. 423, approvato dalla G.P.A. di Imperia in seduta del 4.2.1937, n° 1720 Div. II^, abbisogna di essere aggiornato;

Considerato che, in relazione a quanto sopra, la Giunta Municipale ha predisposto apposito Testo del Regolamento di Polizia Rurale del quale propone la deliberazione a questo consesso in sostituzione del Regolamento di Polizia rurale deliberato con l'atto podestarile succitato;

Considerato che il Testo di Regolamento di Polizia rurale predisposto dalla Giunta Municipale, del quale viene data lettura, è meritevole di approvazione;

Vista la Vigente Legge Comunale e Provinciale;
A voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Approvare il Regolamento Comunale di Polizia rurale nel testo predisposto dalla Giunta Municipale Detto Regolamento viene di seguito trascritto per fare parte integrante della presente deliberazione.-

Il Regolamento di Polizia rurale deliberato con l'atto podestarile in data 23.1.1937. n° 423, viene revocato e sostituito col presente Regolamento deliberato. -

./.

REGOLAMENTO
di
POLIZIA RURALE
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CAPO 1
DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Art. 1.

Il servizio di Polizia rurale ha lo scopo di vigilare nel territorio del Comune sulla regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti generali, nonché delle disposizioni di Enti, Istituti ed Associazioni, emanate nell'interesse della coltura agraria e dei servizi ad essa connessi, per concorrere all'incremento dell'agricoltura locale.

Art. 1.

Il servizio di Polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli agenti comunali, dagli agenti e funzionari di cui all'articolo 221 del Codice di procedura penale, e dagli agenti del Corpo forestale e della Polizia stradale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 2.

Al Sindaco, oltre ai poteri relativi a provvedimenti contingibili ed urgenti demandatigli dall'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, richiamato in vigore dall'art. 10 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 76 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F, sui lavori pubblici.

CAPO II
DELLA PROPRIETÀ

Art. 4.

È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi altrui i anche se incolti e non muniti di recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice penale.

Gli aventi diritti al passaggio sui fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minimo danno possibile.

Art. 5.

Il diritto di passaggio sui fondi altrui col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possano derivare dall'esercizio del diritto stesso.

Art. 6.

È vietato dare fuoco alle stoppie nei campi quando tira vento o vi siano condizioni di siccità eccezionali e, in ogni caso, prima del 15 agosto e ad una distanza di cento metri dalle case, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di binda, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.

Il fuoco, inoltre, deve essere acceso con l'adozione di misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza, fino a che non sia spento, di un numero sufficiente di persone.

Art. 7.

I frutti caduti dalle piante sulle strade appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Art. 8.

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui anche se siano spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

CAPO III

DEI PASCOLI

Art. 9.

Il bestiame al pascolo deve essere custodito in modo da impedire che un eventuale sbandamento rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti o da garantire la perfetta osservanza delle disposizioni vigenti in materia forestale.

Art. 10

Senza il consenso del proprietario del fondo è vietato, in qualsiasi epoca dell'anno, il pascolo su terreni di proprietà altrui.

Eccezione fatta per il caso ohe il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di regolare permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 11

È vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque specie, lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade.

Art. 12

II bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli articoli 843 e 925 del Codice civile e salva l'applicazione dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

Art. 13.

I pastori, i caprai ed i malgari, entro 24 ore dall'arrivo nel Comune, devono denunciare all'Ufficio comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, il terreno che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale alla loro dipendenza, nonché il numero dei capi e la specie del bestiame.

Entro lo stesso termine deve essere denunciata all'Ufficio comunale ogni eventuale variazione.

Art. 14.

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti sul territorio del Comune sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale d'igiene, del regolamento di polizia veterinaria e delle relative ordinanze.

Art. 15.

Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà comunale si osservano le disposizioni del regolamento per il godimento in natura dei beni stessi.

Per l'esercizio degli usi civici accertati sui beni boschivi e pascolivi di proprietà demaniale del comune e delle sue frazioni si osserveranno le norme del regolamento degli usi civici prescritto dagli articoli 43 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928, n.332 e, in pendenza della compilazione di tale regolamento, si osserveranno le norme della legge forestale approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del rispettivo regolamento, e le prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate per questa provincia.

CAPO IV

DEI BOSCHI

Art. 16.

Per i beni silvo-pastorali appartenenti al Comune e ad altri Enti si osserveranno le norme di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni.

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincoli, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

CAPO VDELLE STRADE E DELLE ACQUEArt. 17.

Sulle strade il bestiame deve essere guidato secondo le norme di polizia stradale.

Gli animali indomiti e pericolosi devono essere condotti con tutte le misure atte a provenire qualsiasi pericolo alle persone transitanti.

È vietato abbeverare il bestiame in fossi e canali laterali alle strade, salvo che vi siano appositi abbeveratoi o posti adatti.

Art. 18

Gli abbeveratoi per il bestiame devono essere circondati da platea di ciottolato o altro materiale atto ad impedire la formazione di pozzanghere, e devono essere tenuti costantemente puliti. In essi è vietato di lavare il bucato o introdurre qualsiasi oggetto,

Attorno agli abbeveratoi sono inoltre vietati il lavaggio e la pulizia degli animali e dei veicoli.

Art. 19.

I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalati, a distanza, col suono di una campanella.

Di notte i greggi o le mandrie devono essere preceduti e seguiti da persona munita di fanale acceso e ben visibile.

Art. 20.

È vietato di fare opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali, in modo da alterarne le dimensioni, la forma o l'uso o di pregiudicare il libero transito.

È pure vietato di aprire nuovi accessi sulle strade senza regolare concessione dell'Amministrazione comunale.

Art. 21.

Lo strascico di legnami su slitte o senza è consentito solo in montagna e su strade prevalentemente selciate. È però vietato di usufruire dello strascico quando il peso o per le dimensioni del legname trasportato venga compromesso il buono stato delle strade.

È pure vietato danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri, con gli strumenti agrari od in qualsiasi altro modo.

Art. 22.

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua, è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivare danno al suolo stradale e pregiudizio alla circolazione.

Il diritto deve risultare da uno speciale atto scritto o da altro documento valido a provarlo.

Art. 23.

I proprietari di fondi sono obbligati a tener regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di trascuranza o di inadempienza nel termine prescritto da apposito invito, l'Amministrazione comunale farà eseguire dette operazioni a spese del proprietario, salvo il procedimento contravvenzionale a termini di legge.

Art. 24.

I fondi confinanti con una strada pubblica a fondo artificiale non possono essere arati sul lembo della strada, dovendosi formare invece lungo di essa la regolare capezzagna, per rivolgere l'aratro e le bestie senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Fermo restando l'obbligo della manutenzione e dello spurgo delle strade, ripe e fossi a norma delle vigenti disposizioni e consuetudini locali, è fatto espresso divieto di ingombrare o gettare materiali residui nelle cunette laterali delle strade.

Art. 25.

È vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche mediante la formazione di artificiosi alvei dei fiumi, torrenti, e scolatori pubblici, di chiuse, di pietraie, scavamenti, canali d'invito alle derivazioni e simili opere, ancorché instabili.

Art. 26.

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o i guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi od altro, per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi o torrenti. È pure vietato di fare opere che rendano malagevoli i passaggi sugli argini.

Art. 27.

È vietato inquinare l'acqua delle sorgenti o dei corsi, sia pubblici che privati, col gettarvi materie nocive o sostanze velenose o micidiali per i pesci.

Senza particolare licenza è pure vietato di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori, o gli scarichi di rifiuti provenienti da stabilimenti industriali.

Art. 28.

I proprietari e gli utenti di canali esistenti lateralmente alle strade o in contatto con esse, sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua ed ogni guasto al corso stradale e sue pertinenze.

La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime.

Art. 29.

Salvo quanto è previsto dal Titolo II, capo II delle leggi sanitarie, T.U. 27 luglio 1934, n. 1265, circa le condizioni igieniche per la coltivazione delle piante tessili e del riso, chiunque intenda eseguire o mantenere in efficienza scavi, cave di pietrisco od altre opere che possano ostacolare il deflusso naturale delle acque o per le quali sia prevedibile la formazione e la permanenza nella campagna di pozze, di ristagni di acqua e di piccoli impaludamenti dovrà farne domanda al Sindaco, il quale, a seconda dei casi, provvederà a norma di legge, previo parere dell'Ufficiale Sanitario.

CAPO VI

DEI FABBRICATI RURALI

Art. 30.

Le case rurali, le loro attinenze, e le serre situate sulle strade pubbliche, devono essere munite di grondaia con canali e tubi pluviali in modo che l'acqua piovana sia incanalata evitando qualsiasi danno alle strade.

Art. 31.

Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia. I locali di abitazione non devono avere comunicazione diretta a semplice porta, con stalla, fienile, legnaia e con altri depositi di materiale combustibile.

È vietato di lasciare giacente la spazzatura ed il letame in prossimità di abitazioni.

Art. 32.

Le nuove abitazioni rurali devono essere costruite in muratura con esclusione della paglia e di analoghe materie combustibili nella copertura del tetto, salvo permesso speciale del Sindaco e per particolari circostanze locali.

L' ampiezza degli ambienti di dimora ed il minimo di cubatura per ogni persona (normalmente m³ 30) devono essere convenientemente previsti secondo le località ed il tipo dell'abitazione e risultare esplicitamente dal progetto della costruzione che deve essere sottoposto al visto preventivo del Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario.

Art. 33.

I cortili, le aie, i terreni immediatamente adiacenti alle case rurali devono avere un adeguato pendio, in modo da rendere possibile il completo e rapido smaltimento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico estratte dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 34.

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi senza museruola, salvo che si tratti di edifici recinti.

Art. 35.

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del vigente T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento ed a quelle di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934, modificato dal successivo decreto legislativo 12 maggio 1937 contenente "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali".

CAPO VII

DELLE STALLE E DELLE CONCIMAIE

Art. 36.

I progetti di nuove costruzioni di stalle rurali per bovini ed equini adibite a più di due capi adulti, come pure quelli di adattamento di stalle esistenti, saranno sottoposti a preventivo visto del Sindaco, il quale provvede previo parere dell'Ufficiale sanitario.

Art. 37.

Il fienile dovrà avere una cubatura proporzionata al numero dei capi di bestiame che la stalla può contenere e precisamente di circa m² 40 per ogni capo grosso.

Art. 38.

La costruzione delle stalle dovrà essere effettuata usando materiali ed accorgimenti che assicurino le migliori condizioni di igiene, il facile deflusso dei liquidi e la possibilità di frequenti disinfezioni e lavature.

Art. 39.

Le stalle devono essere dotate di concimaia atta a soddisfare ogni esigenza di carattere igienico-sanitario e sotto l'osservanza delle norme prescritte nei riguardi della distanza di esse dalle case di abitazione. (1).

Art. 40.

I deflussi liquidi delle stalle, in quanto non vengono raccolti in fosse apposite, potranno essere immessi direttamente in quelle delle concimaie. In tal caso, la capacità del pozzetto della concimaia dovrà essere tripla di quella normalmente prescritta.

Deve essere rigorosamente eliminato ogni disperdimento delle urine e dei liquidi di stalla e l'ammasso di letame entro e fuori delle stalle, salvo i casi della formazione dei terricciati, purchè fuori dall'agglomerato urbano, destinati alla concimazione dei prati.

1) Le dimensioni minime e tutte le altre caratteristiche delle concimaie sono prescritte con decreto prefettizio (art. 234 T.U. 27 luglio 1934, n. 1265).

Art. 41.

Le concimaie costruite in cortili chiusi dovranno essere munite di apposito coperchio, allo scopo d'impedire le esalazioni ammoniacali e per combattere le mosche.

Le concimaie costruite all'aperto verranno protette da alberi frondosi che recitino ombra ai cumuli di letame e, preferibilmente, da un tetto che le preservi soprattutto dai dilagamenti delle piogge.

Art. 42.

Possono essere esonerati dall'obbligo dello concimaie i ricoveri di bestiame dei pascoli alpestri, oltre quelli indicati nell'art. 235 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 43.

Il trasporto del letame destinato alle concimaie, siano queste comunali o private, qualora venga effettuato attraverso strade pubbliche, non dovrà ledere alcun principio igienico-sanitario, nè effettuarsi nelle ore di maggior movimento.

Si useranno veicoli adatti, evitando il disperdimento del materiale ed, in particolare, il passaggio per strade centrali o, comunque, di accesso agli agglomerati urbani.

CAPO VIII

DELLE MALATTIE PELLE PIANTE E DELL'IGIENE DEL BESTIAME

Art. 44.

Nell'evidenza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'apicoltura, l'Autorità comunale - d'intesa con il Commissario provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio - impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.

Art. 45.

Salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre

1937, n. 2534, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati alla Azienda, di denunciare all'Autorità comunale, al Commissario provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 46.

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante, esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

"Per evitare la dannosissima formazione e la facile propagazione del fleotripide e di altre malattie parassitarie, i proprietari di uliveti, sono tenuti a curare rigorosamente che tutti i residui della potatura delle piante (svettatura, fronde, foglie, ecc.) siano prontamente distrutti con fuoco sul posto con le dovute cautele, o subito asportati".

Art. 47.

È vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione.

Art. 48.

È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze veneficate impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta "Campo (o prato) avvelenato".

Art. 49

Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altra materia.

È vietato tenere il pollaio nelle stalle.

È vietato, anche, tenere i suini in stalle ove si trovino 6 o più bovine lattifere, e comunque fuori di apposito recinto.

CAPO IX

DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Art. 51.

Per quanto riguarda l'esercizio della caccia e della pesca, si richiamano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali che disciplinano la materia.

CAPO X

PENALITÀ

Art. 52.

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscono reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli articoli 106 a 109 della legge comunale e provinciale T.U. 3 marzo 1934, n. 383, (modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530).

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 53.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e la susseguente pubblicazione a termini di legge.

È in facoltà del Sindaco di concedere, a richiesta, proroghe particolari per quanto concerne i requisiti delle case rurali, delle stalle e delle concimaie, previsti ai capi VI e VII del presente regolamento.

IL PREFETTO-PRESIDENTE

F. to Padalino

IL SEGRETARIO

F.to Landolfi



P.....C.....C.....

IL DIRETTORE DI SEZIONE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale attesta e certifica che la presente deliberazione, munita degli estremi di approvazione tutoria è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi (dal 6.8.1971 al 20.8.1971) ai sensi e per gli effetti dallo art. 62 del T.U.L.C.P. 3.3.1934, N° 383, sostituito dall'art. 21 della Legge 9.6.1947, no 530.-

S.Biagio della Cima, 8.10.1971.

IL SEGRETARIO -



SEGRETARIO COMUNALE
? Giunta -

letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE

F.ºto **Biamonti Germano**

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.ºto **Croesi Ezio**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.ºto **Giunta Calogero**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno festivo, domenica 28 marzo 1971, senza seguito di opposizioni o reclami.

Lì 31 marzo 1971

IL SEGRETARIO COMUNALE

- C. Giunta -

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 31.3.1971

Visto : IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREFETTURA DI .

4257 Div. T.

2-AG0.1971

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 20.7.1971 col n. 1660 di Reg. Spec. sentito il parere favorevole della Camera di Commercio e dell'Agricoltura con che al **capo VIII** venga aggiunto:

a) "i coltivatori (i proprietari, conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati alle coltivazioni di garafano) sono obbligati a distruggere, con il fuoco, le vecchie coltivazioni non appena ultimato il raccolto di fiori e, comunque, non oltre il 15 giugno di ogni anno" in conformità a quanto disposto dal Ministero dell'Agricoltura ed delle Foreste 30.6.1952 e all'ordinanza della Prefettura 22.5.1971 n. 868;

b) "la vendita ambulante dei presidi sanitari è vietata; i presidi sanitari possono essere venduti solo da personale ed in locali autorizzati; i presidi sanitari (prodotti antiparassitari) non possono essere conservati e venduti in locali dove si vendono generi alimentari; gli imballaggi ed i contenitori dei presidi sanitari devono essere distrutti non abbandonati in lunghi all'aperto (in campagna, nelle strade mulattiere o nei torrenti, ecc.).-